



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2018)0196

Relazione annuale 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode (2017/2216(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,
- visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
- viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
- visti la relazione della Commissione del 20 luglio 2017 dal titolo "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2016" (COM(2017)0383) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2017)0266, SWD(2017)0267, SWD(2017)0268, SWD(2017)0269 e SWD(2017)0270),
- viste la relazione 2016 dell'OLAF e la relazione 2016 sull'attività del comitato di vigilanza dell'OLAF,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016, corredata delle risposte delle istituzioni¹,
- visti il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio², come

¹ GU C 322 del 28.9.2017, pag. 1.

² GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

pure la revisione intermedia della Commissione del 2 ottobre 2017 relativa a tale regolamento (COM(2017)0589 e SWD(2017)0332),

- vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale¹ ("direttiva PIF"),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002²,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità³,
 - viste la relazione 2015 sul divario dell'IVA richiesta dalla Commissione e la comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA (COM(2016)0148),
 - vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-105/14 – *Taricco e altri*⁴,
 - vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE⁵,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0135/2018),
- A. considerando che gli Stati membri e la Commissione hanno una responsabilità condivisa per quanto riguarda l'esecuzione di circa il 74 % del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2016; che gli Stati membri sono i principali responsabili della riscossione delle risorse proprie, in particolare sotto forma di IVA e dazi doganali;
- B. considerando che una buona gestione della spesa pubblica e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere elementi fondamentali della politica dell'Unione, al fine di aumentare la fiducia dei cittadini garantendo che il loro denaro venga utilizzato in modo corretto ed efficace;
- C. considerando che il conseguimento di risultati positivi mediante processi di semplificazione comporta una valutazione periodica di contributi, realizzazioni, esiti/risultati e impatti tramite controlli di rendimento;
- D. considerando che è necessario affrontare adeguatamente la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri per contrastare le irregolarità e combattere le frodi;

¹ GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

² GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

³ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁴ Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, *Taricco e altri*, C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555.

⁵ Testi approvati, P8_TA(2017)0022.

che la Commissione dovrebbe pertanto intensificare gli sforzi volti a garantire che la lotta contro la frode venga attuata efficacemente e produca risultati più concreti e più soddisfacenti;

- E. considerando che l'articolo 325, paragrafo 2, TFUE stabilisce che "gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari";
- F. considerando che la fluttuazione nel numero delle irregolarità può essere correlata all'andamento dei cicli di programmazione pluriennale (con livelli più elevati di individuazione alla fine dei cicli a causa della chiusura dei programmi), nonché a un ritardo nella notifica da parte di alcuni Stati membri, che tendono a segnalare la maggior parte delle irregolarità dei programmi pluriennali precedenti nello stesso momento;
- G. considerando che l'IVA rappresenta una fonte di entrate significativa e in crescita per gli Stati membri, con un gettito di quasi 1 035,3 miliardi di EUR nel 2015, e che ha contribuito alle risorse proprie dell'UE con un importo di 18,3 miliardi di EUR, pari al 13,9 % delle entrate totali dell'UE nel 2015;
- H. considerando che i sistemi di IVA, in particolare così come applicati alle operazioni transfrontaliere, sono vulnerabili alle frodi e alle strategie di evasione fiscale, e che la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente, detta comunemente "frode carosello", è stata responsabile da sola del mancato gettito IVA di circa 50 miliardi di EUR nel 2015;
- I. considerando che la corruzione interessa tutti gli Stati membri, in particolare sotto forma di criminalità organizzata, e non solo grava sull'economia dell'UE, ma pregiudica anche la democrazia e lo Stato di diritto in tutta l'Europa; che, tuttavia, non si conoscono le cifre esatte del fenomeno poiché la Commissione ha deciso di non pubblicare i dati corrispondenti nella relazione sulla politica anticorruzione dell'UE;
- J. considerando che per frode si intende un comportamento doloso che costituisce un illecito penale mentre per irregolarità si intende il mancato rispetto di una norma;
- K. considerando che il divario dell'IVA ammontava approssimativamente a 151,5 miliardi di EUR nel 2015, variando da meno del 3,5 % a oltre il 37,2 % a seconda del paese interessato;
- L. considerando che, fino alla creazione della Procura europea (EPPO) e alla riforma di Eurojust, l'OLAF resta l'unico organismo europeo specializzato nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; che, anche dopo la creazione dell'EPPO, in diversi Stati membri l'OLAF continuerà a essere l'unico organismo preposto alla tutela degli interessi finanziari dell'UE;

Individuazione e notifica delle irregolarità

1. rileva con soddisfazione che le irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate in totale nel 2016 (19 080 casi) sono diminuite del 15 % rispetto al 2015 (22 349 casi) e che il loro valore si è ridotto dell'8 % (da 3,21 miliardi di EUR nel 2015 a 2,97 miliardi di EUR nel 2016);
2. prende atto della leggera diminuzione del 3,5 % del numero di irregolarità segnalate come fraudolente, che conferma la tendenza al ribasso iniziata nel 2014; si augura che la riduzione delle somme interessate, che sono passate da 637,6 milioni di EUR nel 2015 a 391 milioni di EUR nel 2016, sia indicativa di una reale diminuzione delle frodi e non di carenze nella loro individuazione;
3. ricorda che non tutte le irregolarità sono fraudolente e che occorre operare una chiara distinzione con gli errori commessi;
4. ritiene che la collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito dell'individuazione delle frodi non sia abbastanza efficace; auspica a tal fine l'attuazione di una serie di misure finalizzate a garantire una cooperazione più forte, efficace ed efficiente;
5. si rammarica che non tutti gli Stati membri abbiano adottato strategie nazionali antifrode; invita la Commissione a impegnarsi attivamente per aiutare gli Stati membri a mettere a punto strategie nazionali antifrode, soprattutto dal momento che essi gestiscono circa il 74 % del bilancio dell'UE;
6. invita nuovamente la Commissione a creare un sistema uniforme di raccolta di dati comparabili sui casi di irregolarità e di frode negli Stati membri, al fine di uniformare il processo di segnalazione e di garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti;
7. esprime preoccupazione per il persistente divario tra gli Stati membri in materia di segnalazioni effettuate che può comportare un'errata percezione dell'efficacia dei controlli; invita la Commissione a continuare ad adoperarsi per sostenere gli Stati membri nell'incrementare il livello e la qualità dei controlli e a condividere le migliori pratiche nella lotta alla frode;

Direttiva PIF e regolamento EPPO¹

8. accoglie con favore l'adozione della direttiva PIF, che stabilisce norme minime riguardo alla definizione di illeciti penali e sanzioni nell'ambito della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, in cui rientrano le frodi transfrontaliere in materia di IVA con danni complessivi pari ad almeno 10 milioni di EUR; ricorda, tuttavia, che tale soglia sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione entro il 6 luglio 2022; valuta positivamente il fatto che la frode in materia di IVA rientri nell'ambito di applicazione della direttiva PIF e reputa che ciò sia particolarmente importante per intensificare la lotta contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA; ritiene che la direttiva rappresenti un primo passo verso l'armonizzazione del diritto penale europeo; osserva che la direttiva fornisce una definizione di corruzione e definisce i tipi di comportamento

¹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

fraudolento da configurare come reato;

9. valuta positivamente la decisione di 20 Stati membri di procedere all'istituzione dell'EPPO nel quadro di una cooperazione rafforzata; sollecita un'efficace cooperazione tra l'OLAF e l'EPPO, basata sulla complementarità, lo scambio efficiente di informazioni e il sostegno dell'OLAF alle attività dell'EPPO, e chiede che siano evitate doppie strutture, conflitti di competenze e lacune giuridiche per mancanza di competenze; si rammarica tuttavia per il fatto che non tutti gli Stati membri dell'Unione hanno deciso di aderire a questa iniziativa e pone l'accento sull'importanza di mantenere tassi di efficacia equivalenti in tutti gli Stati membri per quanto concerne l'individuazione delle frodi; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri tuttora restii affinché prendano parte all'EPPO;
10. invita gli Stati membri partecipanti e la Commissione ad avviare i lavori preparatori per lanciare quanto prima l'EPPO a e ad associare strettamente il Parlamento europeo alle procedure, in particolare per quanto riguarda la nomina del procuratore capo; invita la Commissione a designare quanto prima il direttore amministrativo ad interim dell'EPPO, in linea con l'articolo 20 del regolamento che istituisce la Procura europea; insiste sulla necessità di destinare all'EPPO risorse e personale sufficienti anche prima del suo avvio ufficiale; ribadisce che l'EPPO deve essere indipendente;
11. chiede una cooperazione efficace tra gli Stati membri, l'EPPO, l'OLAF ed Eurojust; ricorda i negoziati in corso sul regolamento Eurojust; sottolinea che le rispettive competenze di Eurojust, dell'OLAF e dell'EPPO devono essere definite in modo chiaro; sottolinea che, affinché la lotta contro la frode a livello dell'UE sia realmente efficace, l'EPPO, Eurojust e l'OLAF dovranno collaborare armoniosamente, in termini sia politici che operativi, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di compiti; ribadisce al riguardo che le modalità operative tra i tre organismi dovrebbero essere elaborate e adottate quanto prima a norma degli articoli da 99 a 101 del regolamento EPPO; insiste sul fatto che l'EPPO dovrebbe avere il potere di risolvere i conflitti di competenza nei casi pertinenti all'esecuzione dei suoi compiti;

Entrate – risorse proprie

12. esprime preoccupazione per le perdite dovute al divario dell'IVA e alle frodi nei confronti dell'IVA dell'UE, pari a 159,5 miliardi di EUR nel 2015;
13. accoglie con favore l'adozione di misure a breve termine volte a far fronte alle perdite nella riscossione dell'IVA menzionate nel piano d'azione della Commissione dal titolo "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA", pubblicato il 7 aprile 2016; sottolinea che i problemi connessi alle frodi transfrontaliere in materia di IVA richiedono misure decise, coordinate e rapide; esorta la Commissione ad accelerare le procedure relative alla presentazione delle sue proposte in merito a un sistema dell'IVA definitivo come previsto dal piano d'azione, al fine di evitare una perdita di gettito fiscale nell'UE e negli Stati membri;

14. si rammarica del fatto che, sebbene il numero totale di casi fraudolenti e non fraudolenti legati alle risorse proprie tradizionali sia passato da 5 514 nel 2015 a 4 647 nel 2016, l'importo complessivo corrispondente sia aumentato da 445 milioni di EUR a 537 milioni di EUR e sia del 13 % superiore rispetto alla media registrata negli anni 2012-2016;
15. osserva con forte preoccupazione che il contrabbando di tabacco verso l'UE si è intensificato negli ultimi anni e che, secondo le stime, rappresenta una perdita annua di 10 miliardi di EUR in termini di entrate pubbliche dei bilanci dell'UE e degli Stati membri ed è allo stesso tempo una fonte significativa di criminalità organizzata, ivi compreso il terrorismo; ritiene necessario che gli Stati membri intensifichino i loro sforzi volti a contrastare queste attività illegali, anche attraverso un rafforzamento delle procedure di cooperazione e scambio di informazioni a livello di Stati membri;
16. prende atto dei risultati di 12 operazioni doganali congiunte condotte dall'OLAF e dagli Stati membri in collaborazione con vari servizi di paesi terzi e con l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), che hanno segnatamente portato al sequestro di 11 milioni di sigarette, 287 000 sigari, 250 tonnellate di altri prodotti del tabacco, 8 tonnellate di cannabis e 400 kg di cocaina;
17. rileva che i controlli doganali svolti al momento dello sdoganamento delle merci e le ispezioni effettuate dai servizi antifrode sono stati i metodi più efficaci per individuare le frodi ai danni delle entrate del bilancio dell'UE;
18. esprime preoccupazione per quanto riguarda i controlli doganali e la riscossione dei relativi dazi, che costituiscono una risorsa propria del bilancio dell'Unione; ricorda che incombe alle autorità doganali degli Stati membri effettuare i controlli per appurare se gli importatori rispettino la normativa su tariffe e importazioni;
19. si rammarica delle disparità nei controlli doganali attuati nell'Unione e dell'elevato ammontare di frodi che colpiscono il sistema di raccolta delle risorse proprie; invita la Commissione a rinforzare la politica comune di controlli doganali, prevedendone una reale armonizzazione al fine di migliorare la raccolta delle risorse proprie tradizionali e garantire la sicurezza dell'UE e la tutela dei suoi interessi economici, adoperandosi in particolare per combattere il commercio di prodotti illeciti e contraffatti;

20. deplora che tra il 2013 e il 2016 alcune importazioni di capi d'abbigliamento e calzature provenienti dalla Cina siano state sottostimate al loro ingresso in vari paesi europei, segnatamente nel Regno Unito;
21. sottolinea che l'OLAF ha raccomandato alla Commissione di recuperare dal governo del Regno Unito 1 987 miliardi di EUR, somma che normalmente avrebbe dovuto essere versata al bilancio dell'UE;
22. deplora che la Commissione non sia in grado di calcolare l'importo totale dei recuperi ottenuti grazie alle raccomandazioni dell'OLAF in materia; esorta la Commissione a riferire su base annua in merito all'importo delle risorse proprie dell'Unione recuperate a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF, a introdurre un sistema che consenta di calcolare gli importi totali recuperati, a comunicare gli importi che devono ancora essere recuperati e a pubblicare nelle relazioni annuali dell'OLAF informazioni sulla cooperazione a livello di raccomandazioni e gli importi effettivamente recuperati;
23. ritiene opportuno che la Commissione fornisca annualmente dati sul divario IVA e su quello doganale tra le entrate previste e quelle effettivamente riscosse;

Spese

24. deplora che le irregolarità non fraudolente riguardanti le spese dirette siano aumentate del 16 % rispetto all'anno precedente, contrariamente a tutti gli altri settori del bilancio, in cui è stata registrata una diminuzione a tale riguardo;
25. si rammarica del fatto che per il quarto anno le irregolarità segnalate come fraudolente nell'ambito della gestione diretta siano aumentate sia in termini numerici (da 16 casi nel 2015 a 49 casi nel 2016) sia in termini di valore (da 0,78 milioni di EUR nel 2015 a 6,25 milioni di EUR nel 2016); chiede alla Commissione di presentare, entro la fine del 2018, un piano concreto per ridurre le frodi in tale ambito;
26. rileva che le irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono ancora il doppio rispetto al 2012, nonostante siano diminuite da 3 250 casi nel 2015 a 2 676 casi nel 2016, ma desidera sottolineare che gli importi in questione nel 2016 rappresentano un aumento pari a solo l'8 % rispetto al 2012; rileva altresì che, sebbene tra il 2015 e il 2016 il numero totale delle irregolarità fraudolente e non fraudolente nell'ambito di tale Fondo sia diminuito del 16 %, il numero di irregolarità fraudolente è aumentato del 17 %; accoglie tuttavia con favore il fatto che gli importi finanziari interessati dalle irregolarità fraudolente siano diminuiti di oltre il 50 %; constata altresì che nel corso degli ultimi cinque anni le irregolarità fraudolente nell'ambito del FEASR hanno riguardato circa lo 0,5 % dei pagamenti;
27. constata che le 8 497 irregolarità fraudolente e non fraudolente legate alla politica di coesione e alla pesca nel 2016 rappresentano una diminuzione del 22 % rispetto al 2015, ma sono ancora il 25 % superiori rispetto alla media degli ultimi cinque anni; rileva inoltre che gli importi finanziari inficiati da irregolarità sono inferiori del 5 % rispetto al 2015; osserva che, per il periodo di programmazione 2007-2013, lo 0,42 % degli stanziamenti d'impegno è stato oggetto di frode e il 2,08 % di irregolarità non fraudolente;

28. osserva con soddisfazione che gli importi finanziari legati alle irregolarità segnalate come fraudolente nell'ambito della politica di coesione e della politica della pesca sono diminuiti quasi del 50 %, passando da 469 milioni di EUR nel 2015 a 235 milioni di EUR nel 2016;
29. rileva con costernazione che gli importi finanziari legati a irregolarità nell'ambito del Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013 continuano ad aumentare (da 277 milioni di EUR nel 2015 a 480 milioni di EUR nel 2016), contrariamente a quanto avviene per altri Fondi (FESR, FSE ed EFF), per i quali si registra una tendenza alla stabilizzazione o addirittura alla diminuzione;
30. esprime sconcerto per il fatto che, per quasi un terzo delle irregolarità segnalate come fraudolente nel 2016 nell'ambito della politica di coesione, non siano fornite informazioni sul settore prioritario interessato, in quanto tale mancanza di informazioni falsa il confronto con gli anni precedenti; invita la Commissione e gli Stati membri a porre rimedio a tale situazione;
31. esprime preoccupazione per quanto riguarda i controlli relativi agli strumenti finanziari gestiti da intermediari e per le debolezze dimostrate nel controllo delle sedi legali dei beneficiari; ribadisce la necessità di subordinare l'erogazione dei prestiti diretti e indiretti alla pubblicazione di dati fiscali e contabili paese per paese e alla divulgazione dei dati sulla proprietà effettiva da parte dei soggetti beneficiari e degli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni di finanziamento;
32. si attende che la semplificazione delle norme amministrative invocata nelle disposizioni comuni relative al periodo 2014-2020 consenta di ridurre il numero di irregolarità non fraudolente, di identificare i casi fraudolenti e di rendere i fondi dell'UE maggiormente accessibili ai beneficiari;
33. constata che il numero delle irregolarità segnalate nell'ambito dell'assistenza preadesione continua a diminuire in ragione della progressiva eliminazione dei programmi di preadesione; rileva nondimeno che la Turchia resta il paese interessato dal maggior numero di irregolarità (sia fraudolente che non fraudolente), con oltre il 50 % dei casi segnalati;
34. attende con interesse i risultati ottenuti dal sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) applicato dalla Commissione dal 1° gennaio 2016;
35. ritiene opportuna una più stretta collaborazione tra gli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni; ricorda come in molti Stati membri manchi una legislazione specifica contro la criminalità organizzata, coinvolta sempre più in attività transfrontaliere e in settori che coinvolgono gli interessi finanziari dell'Unione, quali il contrabbando e la falsificazione di moneta; ritiene fondamentale che gli Stati membri utilizzino mezzi efficaci per contrastare la crescente internazionalizzazione delle frodi e invita la Commissione a prevedere standard comuni per il sostegno alla lotta a tali frodi;

Appalti pubblici

36. ricorda che nell'ultimo periodo di programmazione gli appalti pubblici sono stati una delle principali fonti di errore; rileva che il livello di irregolarità imputabili all'inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici continua a essere elevato;

invita nuovamente la Commissione a creare una banca dati sulle irregolarità quale base per effettuare un'analisi significativa e completa della frequenza, della gravità e delle cause degli errori riguardanti gli appalti pubblici; sollecita le autorità competenti degli Stati membri a sviluppare e ad analizzare le proprie banche dati sulle irregolarità, comprese quelle registrate nel campo degli appalti pubblici, e a collaborare con la Commissione per fornire tali dati in una forma e in un momento che faciliti il lavoro della Commissione; invita la Commissione a monitorare e valutare quanto prima il recepimento nel diritto nazionale delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici;

37. sollecita nuovamente la Commissione e gli Stati membri a rispettare le disposizioni che definiscono le condizionalità ex ante nella politica di coesione, in particolare nel settore degli appalti pubblici; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi nei settori evidenziati nella relazione annuale della Commissione, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, i reati finanziari, i conflitti d'interesse, la corruzione, la denuncia di irregolarità e la definizione di frode;

Problemi individuati e misure necessarie

Migliori controlli

38. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure più decise per contrastare le irregolarità fraudolente; ritiene che le irregolarità non fraudolente debbano essere eliminate ricorrendo a misure amministrative, in particolare introducendo requisiti più trasparenti e semplici;
39. sottolinea come un sistema di scambio d'informazioni tra le autorità competenti permetterebbe un controllo incrociato delle registrazioni contabili concernenti le transazioni tra due o più Stati membri al fine di evitare frodi transnazionali nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento, assicurando in tal modo un approccio orizzontale e completo alla protezione degli interessi finanziari degli Stati membri; reitera la sua richiesta alla Commissione di presentare una proposta legislativa in materia di mutua assistenza amministrativa nei settori di spesa dei fondi europei che non prevedono finora tale pratica;
40. sostiene il programma Hercule III, che costituisce un buon esempio dell'approccio dell'"uso ottimale di ogni euro"; sottolinea l'importanza di questo programma e il suo contributo nel rafforzare la capacità delle autorità doganali di contrastare la criminalità organizzata transfrontaliera e prevenire l'ingresso di prodotti contraffatti e merci di contrabbando negli Stati membri;
41. accoglie positivamente la valutazione intermedia indipendente del programma Hercule III, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio l'11 gennaio 2018;
42. esprime preoccupazione per l'aumento delle frodi relative all'IVA, in particolare le cosiddette "frodi carosello"; prende atto della proposta della Commissione di direttiva del Consiglio che consentirebbe l'applicazione di un meccanismo generalizzato di inversione contabile (GRCM) da parte degli Stati membri a determinate condizioni rigorose; prende nota della proposta della Commissione relativa a un pacchetto di semplificazione dell'IVA e alla riduzione dei costi di conformità per le PMI, volta a creare un ambiente favorevole alla crescita delle PMI e al commercio transfrontaliero;

invita la Commissione a fornire una soluzione globale, a lungo termine e a livello UE al problema delle frodi in materia di IVA; sollecita tutti gli Stati membri a partecipare a tutti gli ambiti di attività di Eurofisc in modo da agevolare lo scambio di informazioni e coordinare le politiche per contribuire a combattere questo tipo di frode, che è pregiudizievole per il bilancio dell'Unione e i bilanci nazionali;

43. invita la Commissione a presentare una relazione pubblica annuale sull'utilizzo dei fondi UE e sui trasferimenti di denaro della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a strutture offshore, che comprenda il numero e la natura dei progetti bloccati, l'illustrazione dei motivi che giustificano il blocco dei progetti e le azioni di follow-up intraprese per garantire che nessun fondo UE contribuisca direttamente o indirettamente a danneggiare gli interessi finanziari dell'UE;
44. ricorda come la piena trasparenza della rendicontazione delle spese sia fondamentale soprattutto per quanto riguarda le opere infrastrutturali finanziate direttamente tramite fondi europei o tramite strumenti finanziari; invita la Commissione a garantire che i cittadini europei abbiano pieno accesso alle informazioni riguardo ai progetti cofinanziati;

Prevenzione

45. ritiene che le attività di prevenzione siano molto importanti per ridurre il livello di frodi nell'impiego dei fondi dell'UE;
46. valuta positivamente le attività di prevenzione svolte dalla Commissione e dall'OLAF e chiede di potenziare l'attuazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e del sistema d'informazione antifrode (AFIS) nonché di mettere a punto strategie nazionali antifrode;
47. invita la Commissione a continuare a semplificare il regolamento finanziario e tutte le altre norme amministrative; chiede alla Commissione di valutare con molta attenzione la chiarezza e il valore aggiunto degli orientamenti finanziari dei programmi operativi degli Stati membri;
48. invita la Commissione a elaborare un quadro per la digitalizzazione di tutti i processi di attuazione delle politiche UE (inviti a presentare proposte, presentazione delle domande, valutazione, attuazione, pagamenti), quadro che dovrà essere applicato da tutti gli Stati membri;
49. reputa che la trasparenza sia un importante strumento per la lotta contro la frode; invita la Commissione a elaborare un quadro che dovrà essere applicato dagli Stati membri per rendere pubbliche tutte le fasi dell'attuazione dei progetti finanziati con fondi europei, compresi i pagamenti;

Informatori

50. sottolinea l'importante ruolo degli informatori nella prevenzione, individuazione e segnalazione delle frodi e la necessità di proteggerli; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un livello minimo di protezione per gli informatori nell'Unione;

51. ricorda la proprie risoluzioni del 14 febbraio 2017 e del 24 ottobre 2017¹ relative alla protezione degli informatori ed esorta gli Stati membri e la Commissione ad attuare tempestivamente le raccomandazioni ivi contenute;
52. ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare con urgenza una proposta legislativa orizzontale sulla tutela degli informatori al fine di prevenire e combattere efficacemente la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione;
53. prende atto della consultazione pubblica aperta condotta dalla Commissione tra marzo e maggio 2017 con l'obiettivo di raccogliere opinioni sulla protezione degli informatori a livello nazionale e dell'UE; attende l'iniziativa della Commissione concernente il rafforzamento della protezione degli informatori nell'UE, prevista per i prossimi mesi; ricorda la propria risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE,
54. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a tutelare la riservatezza delle fonti d'informazione al fine di prevenire eventuali azioni discriminatorie o minacce;

Lotta contro la corruzione

55. deplora che la Commissione non reperi più necessaria la pubblicazione della relazione sulla lotta alla corruzione, il che impedisce di valutare la portata della corruzione; ricorda la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale², in cui il Parlamento ha osservato che la Commissione proseguirà il proprio monitoraggio anticorruzione nel quadro del semestre europeo; ritiene che la lotta alla corruzione potrebbe essere offuscata da altre questioni economiche e finanziarie in tale processo; chiede alla Commissione di dare il buon esempio, di riprendere la pubblicazione della relazione e di impegnarsi con una strategia di lotta alla corruzione più credibile e completa; sottolinea che la lotta contro la corruzione è una questione di cooperazione giudiziaria e di polizia, un ambito strategico in cui il Parlamento è colegislatore e ha pieni poteri di controllo;
56. sottolinea che la corruzione rappresenta un'enorme sfida per l'UE e gli Stati membri e che, in assenza di misure efficaci per contrastarla, essa pregiudica i risultati economici dell'Unione, lo Stato di diritto, la credibilità delle istituzioni democratiche e la fiducia nelle stesse all'interno dell'UE; ricorda la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali³, in cui ha specificamente chiesto l'elaborazione di una relazione annuale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (relazione europea DSD) con raccomandazioni specifiche per paese che dedichino particolare attenzione al fenomeno della corruzione;
57. deplora che la nuova direttiva sugli appalti pubblici non abbia finora portato a un rilevante miglioramento nella percezione del livello di corruzione all'interno dell'UE e invita la Commissione a prevedere strumenti efficaci per migliorare la trasparenza delle

¹ Testi approvati, P8_TA(2017)0402.

² Testi approvati, P8_TA(2017)0491.

³ Testi approvati, P8_TA(2016)0409.

procedure di appalto e subappalto;

58. invita gli Stati membri a recepire integralmente la direttiva UE antiriciclaggio, inclusa l'introduzione di un registro pubblico della titolarità effettiva di società e trust;
59. ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché sviluppi un sistema di indicatori rigorosi e criteri uniformi di facile applicazione in base ai requisiti fissati nel programma di Stoccolma per misurare il livello di corruzione negli Stati membri e valutare le loro politiche anticorruzione; invita la Commissione a elaborare un indice della corruzione per classificare gli Stati membri; ritiene che l'indice della corruzione possa fornire una solida base su cui la Commissione potrebbe fondare il meccanismo di controllo per paese al momento di controllare la spesa relativa alle risorse dell'UE;
60. ribadisce che la prevenzione dovrebbe comportare un'opera di costante formazione e supporto del personale responsabile della gestione e del controllo dei fondi in seno alle autorità competenti, come pure lo scambio di informazioni e migliori prassi tra Stati membri; evidenzia il ruolo decisivo delle autorità locali e regionali e delle parti interessate nel contrastare la frode;
61. rammenta che la Commissione non ha accesso alle informazioni scambiate tra gli Stati membri per prevenire e combattere le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente, dette comunemente "frodi carosello"; ritiene che la Commissione dovrebbe avere accesso a Eurofisc, al fine di controllare e valutare meglio nonché di migliorare lo scambio di dati tra gli Stati membri; invita tutti gli Stati membri a partecipare a Eurofisc in tutti i suoi ambiti di attività per agevolare e accelerare lo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie e le autorità preposte all'applicazione della legge, quali Europol e l'OLAF, come raccomandato dalla Corte dei conti; chiede agli Stati membri e al Consiglio di consentire alla Commissione di accedere a tali dati onde promuovere la cooperazione, rafforzare l'affidabilità dei dati e lottare contro la criminalità transfrontaliera;

Giornalismo investigativo

62. ritiene che il giornalismo investigativo svolga un ruolo fondamentale nella promozione del necessario livello di trasparenza nell'UE e negli Stati membri e che vada incoraggiato e sostenuto con mezzi giuridici sia negli Stati membri sia nell'Unione;

Tabacco

63. rammenta la decisione della Commissione di non rinnovare l'accordo con PMI, scaduto il 9 luglio 2016; ricorda che il 9 marzo 2016¹ il Parlamento aveva chiesto alla Commissione di non rinnovare, prorogare o rinegoziare l'accordo con PMI dopo la sua data di scadenza; ritiene che gli altri tre accordi (BAT, JTI, ITL) debbano cessare di avere efficacia a decorrere dal 20 maggio 2019; invita la Commissione a presentare entro la fine del 2018 una relazione riguardante la fattibilità di porre fine ai restanti tre accordi;
64. esorta la Commissione ad attuare, a livello dell'UE, tutte le misure necessarie per tracciare e rintracciare i prodotti del tabacco di PMI e a intraprendere azioni legali in

¹ Risoluzione del 9 marzo 2016 sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI) (GU C 50 del 9.2.2018, pag. 35).

caso di confische illegali dei prodotti di tale fabbricante fino a quando tutte le disposizioni della direttiva sui prodotti del tabacco non saranno pienamente applicabili, di modo che non vi sia alcun vuoto normativo tra la scadenza dell'accordo con PMI e l'entrata in vigore della direttiva sui prodotti del tabacco e del protocollo della Convenzione quadro per la lotta al tabagismo (FCTC);

65. plaude al sostegno della Commissione a una ratifica tempestiva del protocollo dell'OMS sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco, il quale rappresenta il primo strumento giuridico multilaterale che affronta in modo complessivo e a livello globale il problema del contrabbando di sigarette;
66. ricorda che sinora 32 parti, tra cui solo otto Stati membri e l'Unione nel suo complesso, hanno ratificato il protocollo dell'OMS sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco; esorta la Norvegia e i dieci Stati membri (Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia e Svezia) che hanno firmato ma non ancora ratificato il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco a provvedere in tal senso;
67. auspica di ricevere quanto prima la relazione finale della Commissione sullo stato dei lavori relativi alla sua comunicazione del 2013 dal titolo "Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco – Una strategia globale dell'UE" (COM(2013)0324), prevista per il 2018;
68. valuta positivamente il fatto che il laboratorio dell'Unione incaricato del controllo del tabacco presso il centro comune di ricerca di Geel (Belgio), diventato operativo nell'aprile 2016, consenta ormai di determinare il profilo chimico e le caratteristiche distintive del tabacco confiscato e pertanto di verificarne l'autenticità;

Indagini e ruolo dell'OLAF

69. rileva che finora le raccomandazioni dell'OLAF in materia di azione giudiziaria sono state applicate dagli Stati membri solo in misura limitata; ritiene che questa situazione sia intollerabile e invita la Commissione ad assicurare la piena attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF negli Stati membri;
70. deplora che, nonostante numerose raccomandazioni e indagini dell'OLAF, il tasso dell'azione penale sia solo del 30 % negli Stati membri, le autorità giudiziarie di alcuni Stati membri attribuiscono scarsa priorità alle raccomandazioni dell'OLAF relative all'utilizzo scorretto dei fondi dell'UE e nemmeno l'OLAF stesso dia un seguito adeguato alle proprie raccomandazioni; invita la Commissione a stabilire norme relative al seguito da dare alle raccomandazioni dell'OLAF;
71. deplora che il 50 % circa dei casi dell'OLAF vengano archiviati dalle autorità giudiziarie nazionali; sollecita gli Stati membri, la Commissione e l'OLAF a stabilire condizioni per l'ammissibilità delle prove fornite dall'OLAF; chiede all'OLAF di migliorare la qualità delle sue relazioni finali onde accrescerne l'utilità per le autorità nazionali;
72. invita l'OLAF ad applicare un approccio più realistico alle sue raccomandazioni in materia di recuperi nonché a riferire in merito agli importi effettivamente recuperati;
73. ricorda che il regolamento OLAF attribuisce un ruolo importante al direttore generale

nelle procedure di ricorso relative alle indagini; rammenta che la partecipazione diretta del direttore generale alle indagini dell'OLAF compromette il suo ruolo e quindi il regolamento;

74. invita la Commissione, in sede di revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, a ricercare il giusto equilibrio tra le competenze dell'EPPO e dell'OLAF, a rafforzare le garanzie procedurali, a precisare e a rafforzare i poteri investigativi dell'OLAF, a stabilire un certo livello di trasparenza per le raccomandazioni e relazioni dell'OLAF nonché a chiarire le norme in materia di accesso ai dati e cooperazione tra l'OLAF e il suo comitato di vigilanza;

o

o o

75. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e al comitato di vigilanza dell'OLAF.